Rep. 1 del 2/02/2016

CONCESSIONE - CONTRATTO

Tra il COMUNE DI RIBERA rappresentato dal Dirigente pro tempore del 2º Settore infrastrutture e Urbanistica Ing. Salvatore Ganduscio e la COOPERATIVA "LIBERARMONIA" Soc. coop. Soc. - O.N.L.U.S. con sede in Poggioreale Via P.M. Naselli, 28 P. IVA 02087460818, costituita ai sensi della Legge 381/91 iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative sociali nº A110948 dal 17/03/2005, legale rappresentante, giusto verbale C.d.A. del 21/12/2015,

e residente a

per l'affidamento in concessione a titolo gratuito di beni confiscati alla mafia, di proprietà del Comune di Ribera.

PREMESSO

- Che con Deliberazione n. 99 del 21/03/2014 la Giunta comunale ha approvato le bozze dell'Avviso Pubblico, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Domanda attinenti l'oggetto;
- Che in data 20/05/2014 con nota prot. infra 2574 è stata richiesta la pubblicazione dell'Avviso sulla GURS e in data 22/05/2014 con nota prot. infra 2594 la pubblicazione online all'Albo Pretorio;
- Che con Verbale del 29/09/2014 la Commissione prendeva atto dell'offerta della Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. "Liberarmonia" di Poggioreale (TP), unica partecipante, e verificava la documentazione contenuta nei plichi A e B richiesta dall'Avviso di Gara;
- Che con nota prot. 17028 del 22/10/2014 veniva richiesta, al fine della

Salobar Genduso (m.g.)

valutazione dell'offerta, l'integrazione della Relazione analitica descrittiva delle attività svolte;

- Che con nota prot. 18094 del 06/11/2014 la suddetta Società ha provveduto a integrare l'istanza con la documentazione richiesta;
- Che con verbale di aggiudicazione del 24 novembre 2014 la Commissione di gara, esaminato il progetto dichiarava aggiudicataria della concessione la Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. "Liberarmonia", con sede legale in via Principe Morso Naselli, 28 Poggioreale (TP);
- Che il concessionario in data 20/11/2015 ha provveduto a stipulare con la Assimoco S.r.l. agenzia n. 198 Assicorso S.r.l. di Menfi apposita polizza assicurativa annuale n. 1985800100017 per la responsabilità civile verso terzi per € 500.000,00 decorrenza 20/11/2015.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO

La presente convenzione disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

I beni concessi a titolo gratuito consistono in:

- 1) due appezzamenti di terreno, di complessivi mq.20.000 circa, distinti in catasto al Fg.76, partt. 93, 100;
- 2) due appezzamenti di terreno, di complessivi mq.71.284, in località Montesara e Maenza, distinti rispettivamente in catasto al Fg.76, partt. 47, 48, 51, 52, 53, 57, 107, 118, 42, 43, 44, 45, 54, 56, 128, 129, con due



fabbricati rurali, e al Fg.94, partt. 49, 54, in località Maenza;

3) un appezzamento di terreno, di complessivi mq.2.880, con fabbricato rurale di mq.50, in località Montesara, distinto in catasto al Fg.77, part.35.

ART. 2 -FINALITÀ

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.



ART. 3 UTILIZZO DEI BENI

I beni sono concessi per essere destinati alle finalità sociali e per l'utilizzo agricolo indicati nella proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Sociale.

I progetti di utilizzazione dei terreni potranno contenere diverse previsioni colturali.

I fabbricati di pertinenza potranno essere utilizzati per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli.

Il concedente autorizza fin d'ora il concessionario a fruire di aiuti e contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni volti al miglioramento effettivo dell'azienda, anche attraverso l'adozione di metodi di coltivazioni diversi da quelli tradizionali. Il concessionario potrà utilizzare tutti gli strumenti finanziari previsti dalle leggi Comunitarie, Nazionali, Regionali e



tutti gli aiuti e strumenti finanziari di Fondazioni onlus, liberi Consorzi, Società Consortili per lo sviluppo locale, Associazioni di volontariato, IRCAC, e potrà rivolgersi a tutti gli altri soggetti finanziatori non inclusi nel presente atto, con l'obbiettivo di migliorare, trasformare e valorizzare i beni concessi.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) utilizzo ed eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale di € 500.000,00
 contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità
 civile verso terzi;
- d) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di



Genero (m.

ordinaria manutenzione;

- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- o) esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Ribera in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Ribera";
- p) promuovere l'immagine del territorio del concedente, inserendo nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Ribera in alto al centro;
- q) di restituire i beni nella loro integrità con le migliorie apportate, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La durata della concessione sarà di anni 20 (venti) dalla data di stipula ed è rinnovabile con procedura semplificata.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Ribera almeno sei mesi





prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante della Cooperativa. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art 8 della presente Convenzione.

ART. 6- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 7 - CONTROLLI

È rimesso al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, attraverso la Polizia e Polizia e

È rimesso al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto.

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio verifica annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 8 - POTERE SANZIONATORIO



La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od



organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile dell'Ufficio beni confiscati che ne curerà l'istruttoria.

Ribera, 2 |02 | 2016

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune Il Dirigente del 2º Settore Sallole Gellese (m.9.)

Per la Cooperativa "Liberarmonia" Soc. Coop. Soc. - O.N.L.U.S.

Il legale rappresentante N

Società Cooperativa Sociale - Cint. Co. 2004 (TP)
Sede Legale e Amministraliva:
Via Principe Morso Naselli, 30 (1912) - Peggioreale (TP)

(carta id. personale n. AT0842795 rilasciata dal Sindaco di Poggioreale il 28/09/2012).

Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e dell'art.17 del D.Lgs. n. 460/97 la Cooperativa essendo una onlus è esentata dall'imposta di bollo da atti e documenti.

